

OGGETTO: Valutazione Ambientale Strategica (VAS) inerente il "Piano attuativo comunale di iniziativa privata ambito "LA BOATINA " di proprietà della ditta Pali Wines s.r.l." NON ASSOGGETTABILITA'

LA GIUNTA

PREMESSO CHE:

- in data 28.03.2014, prot. 5228, la Ditta Pali Wines s.r.l. di Cormons ha presentato richiesta di approvazione del progetto di P.A.C. – Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata- per l'ambito "LA BOATINA ";
- gli elaborati del PAC , a firma dell'ing. Marco Chiozza, contengono anche la Relazione di assoggettabilità a VAS, ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS;

RILEVATO CHE:

la Direttiva 2001/42/CE richiede che ogni "Piano o Programma" che abbia effetti significativi sull'ambiente, e segnatamente quelli "... elaborati per il settore agricolo, forestale, della pesca, energetico, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli ..." siano soggetti ad una valutazione ambientale strategica (VAS);

la procedura di VAS (art. 1 della citata Direttiva) ha l'obbligo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, contribuendo all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di determinati Piani e Programmi;

il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico sull'Ambiente), modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008 n. 4 le cui norme costituiscono recepimento ed attuazione della Direttiva, stabilisce altresì che "... la VAS di Piani (...) ha finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica ...";

il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico sull'Ambiente), modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008 n. 4, all'articolo 6 comma 3, prevede come "...Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 ...";

l'articolo 12 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 prevede che la sopra citata valutazione venga effettuata sulla base di "... un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma ...";

la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la LR 11/2005 ha provveduto ad emanare una normativa per l'attuazione della Direttiva Europea più volte sopra richiamata in materia di valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

inoltre, con successiva L.R.16/08 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha definito, all'art. 4 comma 1, come per le finalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, per:

- a) proponente: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;
- b) autorità procedente: l'organo cui, ai sensi della normativa vigente e dell'ordinamento comunale, compete l'adozione e l'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;
- c) autorità competente: la Giunta comunale;

la medesima L.R.16/08, all'articolo 4 comma 3, prevede come "...Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente. ...";

VISTO il D.Lgs 152/2006 e succ. modif. ed integrazioni, la Direttiva 2001/42 CE del 27-06-2001 e la LR 11/2005 e la L.R. 16/08;

VISTO l'elaborato " Verifica di assoggettabilità a VAS" in premessa, in cui il progettista afferma che le previsioni urbanistiche derivanti dalle previsioni del PAC in oggetto NON sono ASSOGGETTABILI alla procedura di VAS, in quanto non sono emersi effetti significativi sull'ambiente;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del D.Lgs 152/2006 e succ. modif. ed integrazioni possono essere richiesti dei pareri ai soggetti competenti in materia ambientale;

PRESO ATTO che, in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale ai quali richiedere apposito parere, al fine di delineare l'iter procedurale di valutazione del PAC, con Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 09.04.2014 sono stati individuati:

- l'A.R.P.A. del Friuli Venezia Giulia, Dipartimento Provinciale di Gorizia;
- l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina";
- la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, in quanto l'ambito ricade in vincolo paesaggistico;

ATTESO che in data 11/04/2014 è stato richiesto un parere ai soggetti competenti individuati, e che il termine previsto per l'ottenimento dei pareri medesimi è fissato in 30 gg. dal ricevimento della documentazione necessaria;

VISTO il parere di NON assoggettabilità alla procedura di VAS espresso dall'A.S.S. n. 2 Isontina – Dipartimento di Prevenzione, Nucleo di Igiene ambientale, con atto del 07/05/2014 prot. 14420/14;

VISTO il parere di NON assoggettabilità alla procedura di VAS, in quanto l'ambito del PAC sarà in ogni caso assoggettato all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs.42/2004, espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, il 14/05/2014, prot. 5862/34.19041;

RILEVATO che, entro il termine fissato, l'ARPA del Friuli Venezia Giulia, Dipartimento Provinciale di Gorizia non ha espresso alcun parere in merito, e che pertanto si prescinde dallo stesso ;

PRESO ATTO del parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta, espresso, ex articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del Settore/Servizio interessato;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con votazione unanime, palese

D E L I B E R A

- 1) di dare atto, ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06, che il P.A.C. – Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata- - per l'ambito "LA BOATINA ", presentato dalla ditta Pali WINES srl di Cormons, e redatto dall'ing. Marco Chiozza , non comporta alcun impatto significativo sull'ambiente per il territorio , e di escludere conseguentemente il Piano dalla valutazione di cui ai successivi articoli da 13 a 18 del D.Lgs. medesimo;
- 2) di dare atto, per le motivazioni di cui alle premesse, che non è necessaria la procedura di valutazione di incidenza di cui all'art.5 del D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997 nell'ambito del processo di V.A.S. in quanto le previsioni derivanti dall'approvazione del piano urbanistico in questione non hanno effetti significativi sull'ambiente;
- 3) di incaricare il Responsabile del Servizio Ambiente e Informatica di provvedere a tutti gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto, ivi compresa la pubblicazione di un avviso pubblico ai sensi dell'art. 12, comma 5 del D.Lgs. 152/2006

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.